

COMUNE DI GENIVOLTA

Regolamento Comunale per l'erogazione di Prestazioni Sociali Agevolate

Approvato con delib.C.C.

n. 24 del 25/07/2016

IL SINDACO

Lazzari Gian Paolo



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luca Sagona

INDICE -

CAPO I – Servizio Sociale Professionale

Accesso al servizio

Valutazione, presa in carico e progetto

CAPO II – Servizi distrettuali domiciliari

- 1- Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.)
- 2- Servizio di Telesoccorso
- 3- Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.)
- 4- Assistenza Domiciliare Educativa Disabili (A.D.E.D.)

CAPO III – Servizi distrettuali semiresidenziali e residenziali

- 5- Servizi semiresidenziali disabili e anziani (C.S.E, C.D.D.)
- 6- Servizio di Formazione all'autonomia (S.F.A.) e Servizio Territoriale Disabili (S.T.D.)
- 7- Servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane e disabili e in situazione di grave emarginazione

CAPO IV – Servizi distrettuali connessi alla tutela dei minori

- 8- Contributi per l'affido minori
- 9- Servizi residenziali per minori
- 10-Incontri protetti

CAPO V – Servizi comunali

- 11-Servizio Pasti a domicilio
- 12-Servizio di Trasporto Sociale
- 13-Mensa Scolastica
- 14-Servizio di Trasporto Scolastico
- 15-Assistenza Educativa Minori Disabili Extra Scolastica
- 16-Asilo Nido
- 17-Contributi ordinari e straordinari (Patti gener-attivi)

CAPO I - Servizio sociale professionale

Accesso al servizio

1. Il servizio sociale comunale garantisce la funzione di accoglienza, con accesso libero in giorni e orari prestabiliti.
2. L'accoglienza è finalizzata a:
 - a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
 - b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie ove trovare le soluzioni più idonee al proprio problema, e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione, in particolar modo quando il problema non è chiaro e non sufficientemente esplicito ed è necessario avviare un approfondimento volto alla comprensione e riformulazione del problema inizialmente presentato. Il cittadino grazie ad una consulenza più approfondita potrà rendere più chiaro il problema e potrà essere supportato nel ricollocare le questioni espresse; comprende anche le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
 - d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del Comune o ad altri servizi territoriali (consultori, S.E.R.T., C.P.S., ecc.), affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.
3. Quando il bisogno del cittadino viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione con il servizio sociale comunale.
4. Quando, al termine della fase di accoglienza, a seguito di apposita valutazione, si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definita una progettazione individualizzata volta a fronteggiare il problema, da concordare con l'interessato e/o con la sua famiglia con individuazione dell'assistente sociale di riferimento.

Valutazione, presa in carico e progetto

Valutazione dello stato di bisogno

1. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale referente del caso, in collaborazione – se necessario - con altri servizi. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - b) incapacità di provvedere a se stessi;
 - c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
 - d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.
2. I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:
 - a) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - b) le condizioni di salute;
 - c) la situazione abitativa;
 - d) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;

- e) la capacità di assumere decisioni;
- f) la capacità economica del nucleo familiare;
- g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali.

Presa in carico

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale.
2. L'individuazione dell'assistente sociale referente del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio.
3. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari con multi-problematicità.
4. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale informatizzata da parte del servizio sociale, la cui tenuta e aggiornamento competono all'assistente sociale referente del caso.

Progetto personalizzato

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno l'assistente sociale referente del caso definisce, in accordo e collaborazione con il richiedente, un progetto personalizzato di intervento, in un'ottica di promozione ed emancipazione, attivando e integrando tutte le risorse, le reti e i servizi che possono concorrere all'attuazione del progetto concordato.
2. Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.¹
3. Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere sottoscritto dal cittadino, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.
4. L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte del cittadino, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:
 - a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
 - b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
 - c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).

¹ V. la legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

CAPO II - Servizi distrettuali domiciliari

1. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato "S.A.D.", è costituito da interventi socio-assistenziali erogati a domicilio e nell'ambiente di vita a persone e famiglie fragili in stato di bisogno per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

Finalità

1. Il S.A.D. è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

Destinatari

1. I destinatari del S.A.D. sono persone anziane e disabili o nuclei familiari residenti nel Comune in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

2. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

Tipologia delle prestazioni

1. Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:

- a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
- b) sostegno della rete familiare dell'utente;
- c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di SAD fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

2. SERVIZIO DI TELESOC CORSO

Descrizione del servizio

1. Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

Finalità

Il servizio di Telesoccorso persegue le seguenti finalità:

- a) permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali;
- b) concorrere alla tutela della salute degli utenti;
- c) essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole.

Destinatari

1. Destinatari del servizio sono gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, e più precisamente:

- a) anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
- b) anziani che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
- c) adulti disabili o affetti da particolari patologie.

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio di telesoccorso viene erogato mediante l'installazione di un dispositivo collegato alla linea telefonica e in collegamento 24 ore su 24 con il Centro Operativo.

Compartecipazione al costo del servizio

- 1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del regolamento.
- 2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata su base mensile.

3. ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)

Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato "A.D.M.", consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.

Finalità

1. Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.

Destinatari

1. Sono destinatari del servizio i minori e le rispettive famiglie:
 - a) destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 - b) che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
 - c) che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.
2. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tipologia delle prestazioni

1. L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.
2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale. Di norma i progetti devono durare per un massimo di 24 mesi e per non più di 12 ore settimanali, salvo presenza di diversa indicazione dell'autorità giudiziaria.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del regolamento.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di assistenza domiciliare minori fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

4. ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI (A.D.E.D.)

Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza educativa domiciliare disabili, di seguito denominato "A.D.E.D.", è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi rivolti a persone disabili, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.

Finalità

1. Il servizio è finalizzato al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche della persona disabile, al supporto al compito educativo della famiglia, alla socializzazione ed integrazione del disabile nel proprio territorio di appartenenza.

Destinatari

1. Destinatari del servizio sono persone con disabilità, certificata e superiore al 46%,² disabili, di norma di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che vivono difficoltà di relazione all'interno del proprio nucleo familiare e che necessitano di un percorso educativo individualizzato collocabile in ambito familiare o territoriale.

2. Accedono prioritariamente al servizio A.D.E.D. le persone disabili che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio A.D.E.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere:

- a) le conoscenze;
- b) l'esecuzione dei compiti della routine quotidiana;
- c) le capacità comunicative;
- d) la cura della propria persona;
- e) l'adempimento di azioni e compiti domestici;
- f) le regole relazionali e sociali.

2. La tipologia di prestazione socio-educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di A.D.E.D. fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

² Nel caso di minori con disabilità in assenza della certificazione di invalidità è consentita la presentazione di adeguata documentazione relativa alla patologia.

CAPO III - Servizi distrettuali semiresidenziali e residenziali

5. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILI E ANZIANI (C.S.E., C.D.D.)

Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociale³ o sociosanitario⁴ per persone anziane e disabili, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza.

Finalità

1. L'integrazione è finalizzata a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

Destinatari

1. Beneficiario della prestazione qui disciplinata è il cittadino che necessita di prestazioni socio-educative, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.

2. Condizione per accedere all'integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 2, del regolamento.

2. La quota di compartecipazione a carico del cittadino richiedente corrisponde alla tariffa risultante dall'applicazione della formula di cui all'articolo 7 comma 1 e 2 ponendo come tariffa massima la quota sociale media delle rette del territorio di riferimento, che include il costo delle prestazioni strumentali ed accessorie, espressa su base mensile.

³ Quali Centri socio educativi (CSE), ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

⁴ Quali Centri Diurni per Disabili (C.D.D.), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".

6. SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.) E SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI (S.T.D.)

Descrizione del servizio

1. Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato "S.F.A.", è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.⁵
2. Il servizio territoriale per persone disabili, di seguito denominato "S.T.D.", è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che offre prestazioni educative e attività ludico-ricreative in percorsi socio educativi individualizzati.

Finalità

1. Il servizio di formazione all'autonomia (S.F.A.) è finalizzato all'acquisizione di competenze sociali, all'acquisizione/riacquisizione del proprio ruolo nella famiglia o all'emancipazione da essa, all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo.
2. Il servizio territoriale per persone disabili (S.T.D.) è finalizzato a:
 - a) offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti, che garantiscano un miglioramento alla qualità di vita quotidiana della persona con disabilità;
 - b) promuovere autonomie, libera scelta e implementazione nella auto-organizzazione del proprio tempo nel territorio di appartenenza;
 - c) monitorare il benessere della persona, arginando, mediante la quotidianità degli interventi, eventuali situazioni di aggravamento e/o di rischio delle condizioni di fragilità.

Destinatari

1. Destinatari del servizio di formazione all'autonomia (S.F.A.) sono:
 - a) persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
 - b) persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.
2. Non possono accedere allo S.F.A. persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.
3. Destinatari del servizio territoriale per persone disabili (S.T.D.) sono persone disabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.
4. Accedono in via prioritaria al servizio le persone disabili che non dispongono di altre opportunità di socializzazione.

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio S.F.A. è caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia, realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente. Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato si realizzano prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.
2. Il servizio S.T.D. è caratterizzato dall'offerta di prestazioni educative e attività ludico-ricreative in percorsi socio educativi individualizzati, condivisi con la famiglia e realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo:

⁵ Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 13 giugno 2008, n. 7433.

- a) laboratori educativi;
- b) attività di orientamento socio-ricreativo che consentano l'inserimento di persone con disabilità nei gruppi sportivi, ricreativi, culturali, sociali presenti sul territorio;
- c) attività ludico-ricreative ed espressive svolte sia all'interno del servizio che in altri contesti del territorio;
- d) altre attività educative e/o animative contemplate nel progetto individualizzato del soggetto disabile;
- e) attività di formazione nel territorio sui temi della disabilità.

3. La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socio educativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni singolo utente.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del regolamento.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

7. SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER PERSONE ANZIANE, DISABILI E IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE

Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario⁶ ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario⁷ erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, liquidato direttamente all'ente gestore.

Finalità

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire:
 - alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo;
 - alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di accoglienza e assistenza tutelare.

Destinatari

1. Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:
 - a) persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
 - b) persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.

⁶ Quali comunità alloggio, comunità educative, comunità familiari, alloggi per l'autonomia, ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

⁷ Quali Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani (RSA), Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità (RSD), Comunità alloggio sociosanitaria per persone con disabilità (CSS), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".

2. Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte del cittadino richiedente e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall'autorità giudiziaria.

3. La scelta della struttura di ricovero non è rimessa all'assoluta discrezione del cittadino o dei suoi parenti, ma deve essere concordata con il Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo. La soddisfazione di entrambe le necessità può avvenire, in caso di contrasto tra le parti, con un esame specialistico svolto da struttura pubblica alla quale venga sottoposta anche la valutazione in merito all'idoneità della struttura rispetto ai bisogni rilevati.

4. Nel caso in cui il cittadino richiedente o chi lo rappresenta giuridicamente si mostri indisponibile a ciò, il limite massimo dell'integrazione comunale non supererà comunque il valore medio della quota sociale delle analoghe strutture del territorio di riferimento.

Modalità di determinazione del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione

1. La determinazione dell'entità del contributo erogabile avviene secondo i criteri specificati all'articolo 8 del presente regolamento.

2. L'utenza può chiedere al Comune il contributo integrativo attestando la propria capacità economica globale come definita ai sensi del precedente art. 8, comma 2, allegando idonea documentazione. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale,⁸ pena il mancato riconoscimento/concessione dell'intervento economico integrativo comunale.

3. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

⁸ Stante la ratio normativa di favore e sostegno alle necessità assistenziali del cittadino, si ritiene che il progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328/2000 sia applicabile, in via analogica, anche alle persone anziane non autosufficienti e alle persone in condizioni di grave emarginazione che richiedono un intervento di assistenza tutelare.

CAPO IV – Servizi distrettuali connessi alla tutela dei minori

8. CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE

Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per affido familiare si intende un beneficio economico forfettario corrisposto alle famiglie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale.

Finalità

1. Il contributo per affido familiare è finalizzato al concorso del mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.

Destinatari

1. Destinatari del contributo per affido familiare sono:

- i nuclei affidatari;
- i nuclei sottoscrittori di un progetto educativo;⁹

di minori di cui uno (o entrambi) gli esercenti la responsabilità genitoriale siano residenti nel Comune.

Modalità di erogazione

1. Il Comune può riconoscere al nucleo affidatario un contributo economico mensile forfettario in caso di affido etero familiare, con importo differenziato nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale. È altresì riconosciuto un contributo in presenza di sottoscrizione di patto educativo.

2. Il Comune valuta discrezionalmente l'erogabilità del contributo in caso di affido a parenti entro il quarto grado¹⁰ o ad altri adulti legalmente responsabili per il minore in base alle leggi vigenti dell'ordinamento italiano.

3. Potrà essere riconosciuto un eventuale contributo aggiuntivo per spese straordinarie, quest'ultimo erogato previa valutazione del servizio sociale comunale con il servizio affidi.

4. In caso di minori fino a due anni e minori disabili il contributo base è aumentato del 20%.

5. L'importo del contributo economico per l'affido viene determinato dalla Giunta Comunale in coerenza con quanto stabilito dall'Assemblea distrettuale dei Sindaci.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione dei genitori del minore in affidamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene definita secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.

⁹ Il progetto educativo non scaturisce da nessun dispositivo e prevede la permanenza di un bambino presso una famiglia di appoggio per alcuni momenti della giornata o della settimana, o per periodi limitati (week end o vacanze), senza che tale intervento si configuri come affidamento familiare. Richiede il consenso formale dei genitori e viene sottoscritto dalla famiglia di origine e dalla famiglia ospitante un atto educativo.

¹⁰ V. l'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, rubricata "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".

9. SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI

Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta dei servizi residenziali per minori si intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali.

Finalità

1. L'integrazione della retta di servizi residenziali per minori è finalizzato a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Destinatari dell'intervento

1. Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione da parte dei genitori del minore accolto in strutture residenziali, anche se dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene definita secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.

10. INCONTRI PROTETTI

Descrizione del servizio

1. Il servizio di incontri protetti consiste in visite protette alla presenza di educatori professionali dedicate all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli-genitori disposti dall'autorità giudiziaria.

Finalità

1. Il servizio è finalizzato a:

- a) promuovere relazioni genitori-figli funzionali all'interesse del minore verso il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
- b) attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
- c) utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
- d) garantire il diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.

Destinatari

1. Destinatari del servizio sono minori sottoposti a provvedimento di tutela dell'autorità giudiziaria di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affido eterofamiliare, inserimento in comunità d'accoglienza.

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.

CAPO V – Servizi comunali

11. SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Descrizione del servizio

L'Amministrazione comunale organizza anche tramite accordi/convenzioni con enti pubblici e/o con soggetti privati il servizio di preparazione e distribuzione pasti a domicilio degli utenti, tenuto conto della disponibilità e delle risorse.

Il servizio consiste nella preparazione e consegna a domicilio del solo pasto di mezzogiorno ed è assicurato per tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato comprese le festività infrasettimanali ed eventualmente di periodi da concordare con l'Amministrazione comunale.

Il menù giornaliero è unico per tutti gli utenti del servizio e rispetta, nel caso venga fornito da Enti (es. scuole, casa di riposo, ecc.) quello adottato dagli Enti stessi per i propri utenti.

Il pasto viene distribuito in appositi contenitori igienici ed è costituito da un primo piatto, un secondo piatto con contorno, frutta e pane con possibilità di scelta fra 2 menù giornalieri.

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune provvede: a comunicare agli Enti o privati che gestiscono il servizio il numero dei pasti da preparare; alla verifica dei pasti erogati per ogni singolo utente; alla definizione annuale dell'effettivo costo sostenuto dall'Amministrazione comunale; al calcolo della quota di compartecipazione posta a carico dell'utente; al recupero delle somme dovute dall'utente a titolo di compartecipazione; alla sospensione del servizio nei casi previsti dal presente Regolamento.

Il trasporto e la consegna a domicilio dei pasti può essere effettuato: mediante l'impiego di personale degli Enti o privati che gestiscono il servizio; attraverso associazioni del volontariato previa stipula di apposita convenzione.

Ogni utente ammesso al servizio è tenuto a comunicare all'Ufficio Servizi Sociali entro il secondo giorno precedente la fornitura, eventuali sospensioni occasionali e temporanee dell'erogazione del proprio pasto. In caso di mancata comunicazione, i pasti preparati saranno ugualmente conteggiati ai fini del calcolo della quota di compartecipazione posta a carico dell'utenza, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Dopo il verificarsi di tre mancate comunicazioni di cui al precedente comma 7), l'Ufficio Servizi Sociali può provvedere alla sospensione del servizio medesimo.

Gli utenti possono sospendere l'erogazione del servizio per brevi periodi (ricoveri temporanei, vacanze, presenza di familiari, ecc..) senza perdere il diritto a mantenere il servizio stesso.

Finalità del servizio

a) E' finalità del servizio:

a) la prevenzione delle situazioni di disagio che i soggetti di cui al successivo art. 4 possono incontrare, in particolari situazioni personali o durante particolari periodi dell'anno, nel provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;

b) il supporto alle attività di assistenza domiciliare attivate dal Comune.

Utenti del servizio

1. Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nel Comune di Genivolta che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. soli o in coppia o senza parenti residenti nel comune idonei alla loro cura,

2. invalidità (min. 80%) attestata da certificato medico rilasciato dalle Commissioni Mediche Provinciali da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla cura della propria persona – e/o anziani ultra 80enni;

3. temporanea o meno non autosufficienza, attestata da certificato medico recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione, o da relazione dell'Assistente

sociale da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;

2. In caso di coppie è necessario che entrambi i componenti siano in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente comma 1, punti 2 e 3.
3. Possono essere ammessi al servizio i cittadini che, anche in presenza di parenti residenti nel Comune, dimostrino l'impossibilità di quest'ultimi, a provvedere alla preparazione dei pasti per problemi di salute o per problematiche familiari certificabili.
4. La mancanza o il venir meno di uno dei requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 comporta la non ammissione o l'esclusione dal servizio.
5. Eventuali ammissioni di richiedenti che non rientrino nelle condizioni stabilite dai precedenti commi 1, 2 e 3, possono essere disposte dalla Giunta Comunale previa relazione dell'Assistente sociale, che comprovi ne il bisogno.

Modalità di accesso

- a) La richiesta di accesso al servizio è presentata, al manifestarsi del bisogno, all'ufficio Servizi sociali del comune, dall'interessato o da un parente.
- b) La richiesta dovrà essere formulata su appositi moduli predisposti dal Comune, allegando agli stessi la documentazione espressamente richiesta.
- c) Entro 15 (quindici) giorni dalla acquisizione al protocollo generale del Comune della richiesta di cui al precedente comma 1), l'Ufficio Servizi Sociali:
 - d) provvede all'istruttoria della stessa attraverso la redazione, quando necessario, di apposita relazione da parte della Assistente sociale, ed all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4);
 - e) dispone l'attivazione del servizio, comunicando al richiedente l'eventuale diniego motivandolo e/o l'ammissione in apposita graduatoria..
3. oppure predispone apposita relazione per la Giunta comunale che comprovi i bisogni richiedendo l'attivazione in deroga (art. 4 co. 5)
- f) Ai fini dell'istruttoria di cui al precedente comma 4. l'Ufficio Servizi Sociali può richiedere ulteriori informazioni od integrazioni ai soggetti richiedenti.
- g) L'ammissione al servizio comporta l'accettazione incondizionata del presente Regolamento.

Graduatoria

- a) L'ammissione al servizio viene garantita ad un numero massimo di persone stabilite annualmente dalla Giunta Comunale,, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, e verrà stabilita in base alla data di presentazione della domanda al protocollo del Comune.
- b) Gli utenti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, già usufruiscono del servizio, verranno a tutti gli effetti considerati ammissibili al servizio. Per gli stessi, la continuità alla fruizione al servizio comporta l'accettazione incondizionata del presente Regolamento.
- c) Per i richiedenti in esubero, nel caso in cui il servizio non possa essere garantito ad un numero di utenti maggiore rispetto a quello stabilito come previsto al precedente comma 1 , al momento della richiesta di ammissione, verrà stilata una "scheda punteggio" secondo i criteri di cui all'allegata Tabella "A", con punteggi tra loro cumulabili.
- d) La scheda punteggio verrà utilizzata dall'Assistente sociale ai fini della predisposizione di una graduatoria di ammissione, alla quale si attingerà in caso di rinuncia o sospensione d'ufficio dell'erogazione della fornitura del pasto per gli utenti precedentemente ammessi al servizio.
- e) In caso di richieste provenienti da coppie viene considerato, ai fini dell'ammissione al servizio di ogni componente, il punteggio singolo di ogni richiedente.
- f) A parità di punteggio assegnato secondo i criteri di cui alla tab.A) l'ammissione al servizio verrà disposta dalla Giunta Comunale, tenendo conto anche dell'ISEE presentata dal richiedente e su relazione della Assistente sociale.

Cessazione del servizio

- a) Il servizio cessa di essere erogato:
 - b) su richiesta dell'utente o da persona delegata;

- c) quando vengono meno le condizioni previste per l'accesso al servizio;
- d) quando l'utente non rispetta, anche dopo diffida scritta, gli obblighi derivanti dall'accettazione del servizio;
- e) qualora, per comprovati motivi, l'Amministrazione comunale non possa adempiere agli impegni assunti

12. SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Descrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura e riabilitazione e relative pratiche burocratiche;

Finalità

1. Il servizio è finalizzato a consentire ad anziani, persone sole con difficoltà motorie, persone disabili, minori disabili con ridotta mobilità, che non possono utilizzare i normali mezzi di trasporto:

- f) l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate e ufficio competenti;

Destinatari

1. Sono destinatari del servizio:

- a) minori disabili con ridotta mobilità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- b) persone disabili;
- c) persone anziane;
- d) situazioni segnalate dal servizio sociale.

2. Accedono prioritariamente al servizio i minori disabili con ridotta mobilità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e le persone prive di rete familiare di supporto. Sono fatte salve le norme di settore che individuino diverse competenze economiche e funzionali.

Tipologia delle prestazioni

- 1. Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune e/o associazioni di volontariato
- 2. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.
- 3. Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione dell'utente e l'accompagnamento all'interno della struttura di destinazione.
- 4. Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.

13. SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Descrizione del servizio

1 Fruizione del servizio di mensa scolastica.

Destinatari

1. Sono destinatari del servizio:

- a) Iscritti alla Scuola dell'Infanzia di Genivolta;
- b) Iscritti alla Scuola Primaria di Genivolta;

Nel caso in cui i posti in mensa non fossero sufficienti a garantire il soddisfacimento di tutte le richieste, verrà creata una lista d'attesa dando al priorità ai figli di genitori con incarichi di lavoro a tempo pieno o comunque agli alunni sprovvisti di familiari disponibili all'ora di pranzo.

Compartecipazione al costo del servizio

- 1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.
- 2. lo sconto sul buono pasto è previsto solo per gli alunni residenti nel Comune di Genivolta;

14. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Descrizione del servizio

Trasporto scolastico

Destinatari

1. Sono destinatari del servizio gli alunni residenti a Genivolta ed iscritti all'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Soncino (Scuola dell'Infanzia di Genivolta, Scuola Primaria di Genivolta, Scuola Secondaria di Primo Grado di Soncino);

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.

15. ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI EXTRA SCOLASTICA

Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza educativa minori disabili extra scolastica è costituito da attività di supporto all'autonomia ed alla comunicazione del minore disabile che si realizzano nell'ambito dei centri estivi, quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti degli stessi.

Finalità

1. Il servizio è finalizzato a favorire l'integrazione di minori disabili all'interno della proposta ludico-educativa dei centri estivi e garantire un supporto alle famiglie nel periodo di sospensione delle attività scolastiche.

Destinatari

1. Destinatari del servizio sono i minori disabili per i quali è riconosciuta, durante l'anno scolastico che precede l'attività estiva, la necessità dell'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale.

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio assistenza educativa minori disabili presso centri estivi viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione del minore disabile con potenzialità di sviluppo delle competenze nell'autonomia e nella integrazione nel contesto ludico-educativo.
2. Per i minori con disabilità grave/gravissima, nel caso in cui non fosse possibile l'inserimento nei centri ricreativi estivi e /o nelle attività estive diurne, il servizio può essere convertito, su richiesta della famiglia, in assistenza educativa prestata al domicilio del minore.
3. L'assistenza al minore viene fornita nel rispetto dei seguenti criteri:
 - b) il periodo richiesto deve essere continuativo;
 - c) la fascia oraria prescelta (mattutina, pomeridiana, giornaliera) va mantenuta per tutto il periodo richiesto.
4. Il servizio è riconosciuto per un monte ore massimo per l'intero periodo richiesto di 140 ore e per un monte ore massimo settimanale di 35 ore; in caso di richiesta di servizio di assistenza educativa a domicilio, il monte ore massimo è ridotto del 50%.
5. Qualora lo stanziamento complessivo non fosse sufficiente a garantire le ore di assistenza educativa richieste, le stesse verranno proporzionalmente ridotte in base alle risorse disponibili.
6. Il servizio è riconosciuto, di norma, ai minori che frequentano i centri e le attività diurne ubicati sul territorio comunale. Il servizio sociale si riserva di valutare l'accoglimento anche delle richieste di assistenza presso centri situati in altri comuni, in accordo con l'ente gestore a cui è affidato il servizio e secondo principi di sostenibilità.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale

16. ASILO NIDO Descrizione del servizio

1. L'asilo nido è un servizio educativo e sociale che accoglie i bambini e le bambine in età compresa fra i tre mesi ed i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione.

Finalità

1. L'asilo nido si caratterizza come luogo di incontro tra famiglie che condividono uno stesso percorso ed intende:
 - a) offrire ai bambini un luogo di cura, di crescita, di socializzazione tra pari, nel rispetto dei ritmi di ciascuno;
 - b) accompagnare i bambini nella conquista dell'autonomia ed essere di stimolo delle loro potenzialità affettive, cognitive e sociali;
 - c) sostenere (e non sostituire) le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative. La collaborazione con la famiglia è parte del progetto educativo, così come meglio specificato in seguito.
2. Per raggiungere tali obiettivi, presta particolare attenzione:
 - a) al benessere del bambino in un contesto comunitario, considerando le indicazioni delle famiglie;
 - b) alla vita sociale e affettiva del bambino, alla sua storia, alle esperienze familiari, culturali e sociali;
 - c) all'accoglimento, al rispetto e alla valorizzazione dei diversi riferimenti culturali dei bambini e delle loro famiglie.

3. Il nido, in collaborazione con il servizio sociale comunale e con i servizi specialistici del territorio, svolge anche un'azione di prevenzione in situazioni di fragilità familiare e garantisce l'accoglienza dei bambini diversamente abili.

Destinatari

1. Destinatari sono i bambini di età compresa fra 3 e 36 mesi, estesa a 48 mesi in presenza di grave disabilità.

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono attività di cura, assistenza oltre a funzioni ausiliarie necessarie al buon funzionamento.

2. Il servizio è aperto tutti i giorni, da lunedì a venerdì, per almeno 47 settimane all'anno.

3. Possono essere previste modalità di frequenza differenziate (full time o part time).

4. Le modalità di iscrizione e di accesso sono definite da Regolamento Comunale.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.

17. CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI – PATTI GENER-ATTIVI

Gli interventi di sostegno economico vengono erogati secondo una logica di valorizzazione delle risorse e delle competenze personali delle persone e dei nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione, da declinare in un progetto di aiuto personalizzato.

Descrizione dell'intervento

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria,¹¹ rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.

3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.

Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Destinatari

1. Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.

Tipologia degli interventi

¹¹ V. articolo 1, comma 1, del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

1. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico, diversamente attivabili in funzione dell'utenza:

- h) contributi ordinari;
- i) contributi straordinari.

Contributi ordinari

1. Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, accedente a progetti personalizzati a favore dei nuclei familiari esposti al rischio di marginalità sociale e impossibilitati a provvedere al mantenimento proprio per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Detto progetto è condiviso con il cittadino richiedente e da questo debitamente sottoscritto. L'accesso al beneficio è subordinato alla presenza di una capacità economica del nucleo familiare inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

2. Il valore economico della soglia di accesso ai contributi ordinari, espresso in termini di valore ISEE massimo per accedere al contributo ordinario, è determinato annualmente dalla Giunta comunale.

3. Il contributo ordinario è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia. Pertanto, il contributo economico ordinario ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile eccezionalmente per ulteriori sei mesi. Costituiscono condizioni per la proroga:

- a) l'adesione fattiva al progetto personalizzato;
- b) la messa in atto da parte del richiedenti di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno.

4. La richiesta di contributo economico è sottoposta al vaglio del servizio sociale che procede, attraverso appositi criteri di valutazione, alla eventuale definizione dell'ammissibilità al contributo.

5. Costituiscono motivi di diniego del contributo ordinario:

- g) superamento della soglia ISEE di accesso ai contributi ordinari;
- h) mancata adesione ad un progetto di aiuto;
- i) richiesta di contributo economico finalizzata alla copertura di spese non essenziali.

7. La concessione è vincolata alla elaborazione e sottoscrizione di un progetto di assistenza personalizzato, finalizzato al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, cui la persona interessata aderisca attivamente, fra cui viene inserito di norma, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l'obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

8. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 7 comporta la decadenza e l'interruzione del contributo, nonché, qualora ne ricorra l'opportunità, la restituzione del contributo già percepito.

9. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

Contributi straordinari

1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore ovvero

a colui che deve fornire una determinata prestazione, anche in deroga alla soglia di accesso ai contributi ordinari.

2. Si connotano come situazioni straordinarie od eccezionali di cui al comma 1 del presente articolo le seguenti fattispecie:

- a) decesso o malattia invalidante improvvisi di un significativo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- b) situazione di emergenza abitativa quale procedimento forzoso di rilascio dell'abitazione di nuclei familiari con membri fragili (anziani, disabili e minori);
- c) situazione di patologia a carico di un componente del nucleo che comporti la fruizione indifferibile di servizi socio-assistenziali o sanitari;
- d) situazione di grave inadeguatezza dell'alloggio di nucleo familiare nel quale siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori) che richieda interventi urgenti di manutenzione dell'alloggio non ricadenti nella competenza di altri soggetti qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
- e) necessità di ripristino di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) a beneficio di nuclei familiari nei quali siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura; il nucleo si impegnerà alla rateizzazione del debito residuo.

3. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e non può essere superiore alla soglia massima erogabile per la specifica tipologia di contributo, individuata annualmente dalla Giunta Comunale.

COMUNE DI GENIVOLTA

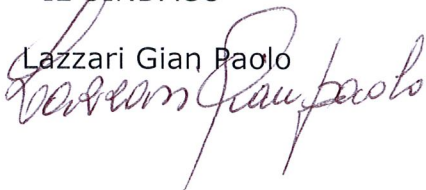
ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Approvato con delib.C.C.

n. 24 del 25/07/2016

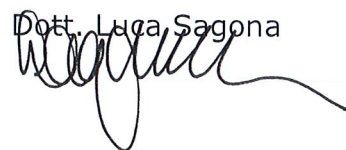
IL SINDACO

Lazzari Gian Paolo



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luca Sagona



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.

2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:

- a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
- b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
- c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

3. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.

4. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

Articolo 2 – Informazione

1. Attraverso il servizio sociale, il Comune garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza¹, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:²

¹ Con il termine "utenza" si intende, in relazione alla richiesta presentata e/o alla prestazione effettivamente erogata, il richiedente ovvero il beneficiario.

² Secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

- a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario,³ gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

2. Qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, il servizio sociale informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto o sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

5. L'ufficio competente dispone l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio. In caso di ammissione viene stabilito altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

³ Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 6 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni⁴ sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.⁵
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
 - a) dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;⁶
 - b) dalla normativa regionale in materia, siccome legittima;
 - c) dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
4. È altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

Articolo 7 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. La compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi viene determinata utilizzando la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \left[\frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima}) \right] + \text{Tariffa minima}$$

Fanno eccezione rispetto all'utilizzo del modello lineare e del pieno utilizzo della predetta formula i contributi ad integrazione della retta per servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in condizioni di grave emarginazione, per i quali si rimanda al successivo articolo 8.

2. Per i servizi semiresidenziali per persone anziane, disabili e in condizioni di grave emarginazione, la metodologia della progressione lineare è prevista all'interno di una progettazione personalizzata. La quota di co-partecipazione lineare, calcolata tenendo conto dell'ISEE dell'utenza, potrà essere personalizzata mediante un'integrazione di un'ulteriore quota aggiuntiva definita sulla base di una puntuale valutazione della effettiva sostenibilità del costo del servizio da parte del richiedente.

⁴ Per le definizioni di dette prestazioni, si rinvia a quanto previsto all'art. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013.

⁵ V. la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

⁶ All'art. 2 comma 1 del d.P.C.M. n. 159/2013, infatti, è previsto che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni".

3. Per specifici servizi a valenza distrettuale e per determinati servizi a valenza comunale, la Giunta si riserva annualmente la facoltà di introdurre specifiche variazioni che dovranno essere indicate nell'elenco allegato di cui al successivo comma 5 lettera a).

4. Ai fini della suindicata formula, si intende per:

- *compartecipazione utenza*: percentuale di costo del servizio a carico dell'utenza da calcolarsi con la formula predetta prevedendo come tariffa di partenza la quota minima di compartecipazione. In presenza di un ISEE utenza inferiore al valore dell'ISEE iniziale non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa. In presenza di un ISEE superiore all'ISEE finale, si applica la tariffa massima. Le cifre saranno arrotondate per eccesso ai 50 centesimi.
- *ISEE utenza*: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni;⁷
- *ISEE iniziale*: è il valore al di sotto del quale l'utenza è esentata dalla compartecipazione al costo dei servizi;
- *ISEE finale*: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa.

5. Entro il 31 dicembre⁸ di ogni anno nel rispetto della normativa, **e in coerenza con quanto stabilito in sede di Assemblea dei Sindaci**, la Giunta provvede ad aggiornare:

- a) l'elenco dei servizi per i quali si applica il presente regolamento (allegato A);
- b) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le soglie ISEE di accesso;
- c) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza: l'ISEE finale, l'ISEE iniziale, la tariffa minima e la quota massima di compartecipazione alla spesa (tariffa massima).

6. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione per specifici servizi. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

7. Qualora il Comune, in corso d'anno, richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

8. Qualora il cittadino, in corso d'anno, presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

9. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del d.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con provvedimento dirigenziale, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

10. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria

⁷ Così come previsto dall'art. 2 comma 4 del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

⁸ Si precisa che esclusivamente per l'anno 2016, primo anno di attuazione del presente regolamento, la scadenza indicata al 31 dicembre di ogni anno è da intendersi entro 90 gg dall'approvazione da parte del consiglio Comunale.

istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.

11. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso.

12. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazione di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio-sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) del DPCM 159/2013, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede secondo le modalità⁹ in vigore a livello distrettuale, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune:

a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero

b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero

c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità.

Articolo 8 - Determinazione del contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziani, disabili e in situazione di grave emarginazione

1. Per le persone anziane, disabili e in condizione di grave emarginazione, che necessitino di accoglienza in struttura residenziale a ciclo continuativo e non siano in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta,¹⁰ il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento parziale della quota sociale della retta.

2. L'erogabilità dell'integrazione comunale è limitata a coloro che presentano un ISEE inferiore alla soglia ISEE pari al valore della quota sociale¹¹ media giornaliera delle strutture accreditate del territorio (Provincia di Cremona) moltiplicato per 365, definito annualmente dalla Giunta comunale.

3. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota da essa sostenibile, definita nel progetto personalizzato¹². La quota sostenuta dall'utenza è calcolata tenendo conto dell'ISEE dell'utenza e, considerando la natura e lo scopo delle indennità eventualmente percepite¹³ oltre che della natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata, delle pensioni, rendite e indennità comunque denominate e godute, di cui si prevede il versamento diretto alla struttura,¹⁴ mantenendo comunque a favore dell'utenza una quota per spese personali.¹⁵

4. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato di intervento, senza pretesa di esaustività: il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta; il valore della quota sociale della retta a carico

⁹ Come da apposite procedure operative definite a livello distrettuale.

¹⁰ Sia in occasione di nuovi ricoveri, sia per una rivalutazione dell'allocazione della spesa per i ricoveri già in corso.

¹¹ Retta giornaliera del servizio.

¹² Da predisporre, previa richiesta, anche per le persone eventualmente già ricoverate in una struttura.

¹³ Derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del d.P.C.M. n. 159/2013.

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione di Giunta regionale X/3230 del 6 marzo 2015, rubricata "Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del d.P.C.M. n. 159/2013".

¹⁵ Stante la ratio normativa di favore e sostegno alle necessità assistenziali del cittadino, si ritiene che il progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328/2000 sia applicabile, in via analogica, anche alle persone anziane non autosufficienti e alle persone in condizioni di grave emarginazione che richiedono un intervento di assistenza tutelare.

dell'utenza; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato; la riduzione della quota sociale a carico dell'utenza per gli eventuali rientri in famiglia.

5. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del d.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso sommando alla quota utente giornaliera il valore ricavabile in applicazione del precedente co. 3, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

6. In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità mensile¹⁶, eventualmente sempre nell'ambito del progetto individualizzato di cui sopra, ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

Articolo 9 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della pubblica amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

2. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale.

3. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante¹⁷ decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.¹⁸

4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni

¹⁶ Liquidità mensile inferiore al costo della prestazione residenziale richiesta.

¹⁷ V. l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

¹⁸ V. l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione del costo del servizio.

4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.¹⁹

Articolo 11 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Articolo 12 - Regolamentazione di servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimenti ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Articolo 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa, e comunque il 1^o agosto 2016.

¹⁹ Nel rispetto delle norme contenute negli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".